



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: PAUR – IMPIANTI FER – CONFERENZA DI SERVIZI

Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 7257 dd. 09.09.2025 – PAUR per impianti FER negativo in presenza di VIA negativa; conferenza di servizi e dissenso costruttivo delle autorità portatrici di interessi sensibili: concetto di prevalenza sostanziale delle posizioni - gli interessi di natura paesaggistica, ambientale, idrogeologica e naturalistica hanno un peso specifico maggiore

La sentenza in commento giudica su un procedimento di PAUR finalizzato ad autorizzare la realizzazione di un impianto fotovoltaico di grandi dimensioni, conclusosi con un diniego assunto dalla Regione sul presupposto di una valutazione di impatto ambientale (VIA) negativa. Secondo la Società ricorrente tale determinazione conclusiva negativa non sarebbe stata comunque vincolante: a) per il principio di prevalenza delle posizioni; b) perché l'art. 24, co. 1, lett. d. del d.l. 77/2021, convertito in L.108/2021, ha soppresso l'art. 27-bis, comma 7, del d.lgs. 152/2006 nella parte in cui la disposizione prevedeva che il PAUR dovesse essere rilasciato *"sulla base del provvedimento di VIA"*, così rimettendo alla conferenza di servizi la ponderazione della posizione negativa dell'Autorità competente per la VIA insieme alle altre posizioni. Tale valutazione avrebbe dovuto svolgersi considerando – tra l'altro – che l'area risultava idonea ad ospitare impianti FER come previsto dall'art. 20, comma 8, lett. c-quater, del D.lgs. 199/2021.

Ad essere censurata era, in particolare, l'asserita erronea applicazione del principio di *"prevalenza delle posizioni"*.

La sentenza, nel respingere l'appello, riconosce la legittimità dell'azione amministrativa posta in essere dall'amministrazione procedente, rilevando che, pur a fronte dei pareri favorevoli resi da alcune Amministrazioni, per converso, tutte quelle titolari di interessi alla tutela dell'ambiente e del paesaggio (Comune, Provincia, Ministero della cultura e Regione) sostanzialmente si erano espresse negativamente, *"così da orientare inevitabilmente la complessa operazione di bilanciamento verso un giudizio sfavorevole nei confronti del progetto"*.

Il Consiglio di Stato, richiamando la propria giurisprudenza sul punto, ricorda che il concetto di *"prevalenza"* delle posizioni espresse in conferenza di servizi non esprime una maggioranza numerico-quantitativa, bensì di carattere qualitativo -sostanziale o di maggior peso in rapporto all'interesse specifico tutelato. Si tratta di una ponderazione che l'amministrazione procedente deve operare con discrezionalità e motivazione, bilanciando e temperando gli interessi pubblici coinvolti nel procedimento (*ex multis*, CdS, Sez. IV, n. 1191 del 2021, sez. V, n. 6342 del 2018). La sentenza chiarisce altresì che tale concetto (elastico) di prevalenza non è cambiato a seguito della modifica operata dal d.lgs. 127/2016, che ha soppresso il comma 7 dell'art. 27 bis del TUA, in quanto la novella non ha ridotto la discrezionalità dell'autorità procedente ad un mero riscontro di prevalenza numerica dei pareri espressi in sede di conferenza, posto che gli interessi *"di natura paesaggistica, ambientale, idrogeologica e naturalistica (godono di) un peso specifico indubbiamente maggiore, al fine della valutazione dell'incidenza complessiva del progetto sul contesto circostante, rispetto a quelli tutelati dagli enti che si sono espressi favorevolmente"* nella ponderazione finale che conclude il procedimento (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 7 aprile 2025 n. 2938).

Link: https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=202308756&nomeFile=202507257_11.html&subDir=Provvedimenti